

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 10

(Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli)

1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.

(1)

2. La Commissione è convocata dal Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal suo sostituto.

4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. La Commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 23/2007